

XX.

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO.**

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni* — *Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge approvato nella seduta precedente: Conversione in legge del regio decreto 8 settembre 1876, relativo al divieto della importazione e del transito delle uve fresche, intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite* — *Commemorazione dei Senatori Canestri-Trotti, Amari di Sant' Adriano, De Gori Pannilini, De Notaris, Brignone, Trigona di Sant' Elia, Imbriani* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Conflitti di attribuzioni* — *Dichiarazione del Senatore Cadorna C.* — *Discorso del Senatore De Cesare* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Interpellanze dei Senatori Brioschi e Pepoli G. al Ministro dei Lavori Pubblici fissate per lunedì* — *Parole dei Senatori Astengo, Relatore, e Borgatti per fatti personali* — *Discorso del Senatore Errante* — *Risultato della votazione sul progetto di legge: Conversione in legge del regio decreto 8 settembre 1876, approvato nella tornata precedente.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro degli Affari Esteri e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

La Direzione generale delle Gabelle, di 50 esemplari della *Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione verificatosi dal 1° gennaio al 31 dicembre dello scorso anno.*

Il Senatore conte Antonini, per incarico del conte Antonino di Prampero, di un opuscolo che ha per titolo: *La proporzionalità nelle rappresentanze e le elezioni politiche in Friuli.*

Il sig. M. De Giovanni, delle sue *Notizie storico-statistiche sulle opere pie di Vigevano.*

La Direzione del R. stabilimento sperimentale di zootecnia in Reggio Emilia, della prima pubblicazione degli *Atti di quel R. stabilimento (1875-1876).*

La Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele, dell'*Elenco delle Riviste nell'anno 1877.*

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà pure lettura del seguente Sunto di petizione:

N. 24. Parecchi cittadini cattolici di Venezia, in numero di 1701, porgono al Senato motivate istanze perchè venga respinto il progetto di legge sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per squittinio segreto del progetto di legge: Conversione in legge del regio decreto 8 settembre 1876, relativo al divieto della importazione e del transito delle uve fresche, intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite; progetto che già venne approvato nella tornata di ieri.

(Il Senatore, *Segretario*, Verga fa l'appello nominale.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1877

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte a comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

Commemorazione dei Senatori Canestri, Amari di S. Adriano, De' Gori Pannilini, De Notaris, Brignone, Trigona di Sant'Elia, Imbriani.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Il 27 dicembre dell'anno decorso ho adempito, secondo che per me si è potuto, il pietoso dovere di commemorarvi il nome e i fasti di otto Colleghi, che, nell'intervallo dall'ultima tornata del 26 luglio, erano stati rapiti all'affetto, alla stima di tutti noi.

Avevo allora sperato che non mi arriverebbe più la occasione di rinnovare simili uffici, tanto gravi al mio cuore.

Ma quella speranza non trovò grazia davanti a Lui, che tiene in mano la vita e si degli oscuri e dei celebri, e si dei pusilli e dei forti.

Or ecco, nel giro di appena un mese, discendere nel sepolcro altri sette dei valentuomini, scritti nell'Albo di questa Assemblea.

Erano:

Canestri-Trotti conte Pellegrino; nato a Forlì il 24 gennaio 1801; Senatore dal 13 marzo 1864; Amari di Sant'Adriano conte Michele; nato a Palermo il 21 giugno 1803; Senatore dal 7 febbraio 1861;

De' Gori Pannilini conte Augusto; nato a Siena il 12 ottobre 1820; Senatore dal 23 marzo 1860;

De Notaris Giuseppe; nato a Milano il 18 aprile 1805; professore nell'Università di Roma; Senatore dal 28 febbraio 1876;

Brignone Filippo; nato a Bricherasio presso Pinerolo il 13 settembre 1812; tenente generale; Senatore dal 9 novembre 1872;

Trigona di Sant'Elia principe Romualdo; nato a Palermo l'11 ottobre 1809; Senatore dal 20 gennaio 1861;

Imbriani Paolo Emilio; nato il 13 dicembre 1808 a San Martino di Valle Caudina, su quel di Avellino; professore nell'Università di Napoli; Senatore dal 24 maggio 1863.

Rendevano l'ultimo spirito:

Il conte Canestri in Forlì, addì 5 gennaio 1877; il conte Amari in Palermo, addì 7 gennaio; il conte De' Gori in Firenze, addì 20 gennaio; il professore De Notaris in Roma addì 23 gen-

naio; il generale Brignone in Torino, anch'egli addì 23 gennaio; il principe di Sant'Elia in Palermo addì 27 gennaio; il professore Imbriani in Napoli addì 3 febbraio.

Dirò di ciascuno mestamente, sinceramente.

Il conte Pellegrino Canestri-Trotti, di conspicuo casato, sin dalla sua giovinezza si mescolò nella Carboneria, la più memorabile delle sette che, dopo i capitoli di Vienna, cospiravano per la libertà dell'Italia e la indipendenza dallo straniero.

Aiutava, non senza gravi pericoli, i primi conati dei Carbonari; e, comechè quelli fallissero, sempre rimase di parte liberale.

Vennero le speranze del 1848; ed egli, il conte Pellegrino, con alte prove di zelo e di ardimento, si studiò di menarle a buon porto.

Visse di continuo nella nativa Forlì: fu quivi chiamato ai più ragguardevoli uffici; specie a quello di Sindaco.

È precipuo suo merito la fondazione di quella Cassa di risparmio, la quale, sebbene non abbia avuto costanti i favori della fortuna, tuttavia si mantiene, utile alla città ed al contado.

Il conte Michele Amari, di stirpe antica, ha speso tutta la vita per la patria, per la famiglia.

Fu decurione di Palermo nel 1836; intendente di Messina nell'era stupenda del 1848; Deputato al Parlamento siciliano; e quivi Ministro per le Finanze.

Spenta dalle schiere borboniche la libertà, il conte Amari emigrò dal Reame. Prese dimora nella capitale della Liguria. Le angustie dell'esilio non gli impedirono di poter sovvenire alle necessità di molti dei profughi, suoi compagni.

Gli erano nati due figliuoli dalla moglie sua nobilissima, Donna Anna Bajardi; l'ultima erede del nome immortale di quell'eroe *senza macchia e senza paura*, che, vinta la battaglia di Marignano, armò cavaliere Francesco I.

Con intelletto di padre e di cittadino, il conte Amari allevò i due figliuoli, l'uno all'esercito, l'altro all'armata dei Piemontesi; nel valore de' quali, e nella ostinazione loro meravigliosa, poneva fede, poco meno che unanime, l'ansiosa Italia.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1877

All' esilio di lui, e dei compagni, fecero fine la spedizione e i trionfi dei Mille.

Poco stante, il Dittatore inviava il conte Amari come suo Legato presso il Governo di Vittorio Emanuele. E il Legato, fornita a Torino la commissione del Garibaldi, s'è restituito a Palermo, portatore del programma dell'annessione.

Dopo il plebiscito, sedette meritamente nel Consiglio di Luogotenenza della Sicilia.

Non appena cessata l'autonomia nelle regioni del mezzogiorno, diventò Senatore del Regno: e tenne, con plaudita saviezza, il carico di Prefetto, dapprima a Modena, dappoi a Livorno; insino a che la età grave e la non ferma salute gli indussero il desiderio di più tranquille funzioni. Onde fu nominato consigliere della Corte dei Conti.

Avea talora parlato al Senato. Parlò di nuovo (e fu l'ultima volta) nel 1875, quando pendevano le sorti del disegno di legge sui provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza.

Di recente, a malgrado de' Colleghi suoi prestantissimi, volle smettere l'ufficio di consigliere: e si alleggrò (ahi, per così poco tempo!) del ritorno all'Isola diletta che gli avea dato i natali; dico, alla terra de' Vespri, dei quali abbiamo tra noi lo storico illustre.

Il conte De' Gori Pannilini, di facile ingegno, di begli studi, di non poca dottrina; professò con amore i veri e sani principii della politica economia; e si adoperò, soprattutto, a promuovere le arti e le industrie che più profittano alla gente delle classi mezzane.

Nel 1848 pensava (come allora i più dei nostri pensavano) che i destini italiani avessero ad essere confidati ad una Confederazione dei vari Stati della Penisola: e fu, in un col nostro collega Giuseppe Griffoli, degli inviati di Toscana che avvocarono codesto partito dinanzi a Ferdinando II.

Stipulatasi felicemente nei primi mesi del 1860 la unione della Toscana alle antiche provincie, alla Lombardia, all'Emilia, il Governo del Re si è affrettato ad innalzare il conte De' Gori alla dignità senatoria: ma il nuovo eletto non avea ancora la età prefinita dallo Statuto; talchè nell'aprile di quell'anno il Senato, pur acclamandolo, decretava ch'ei non sarebbe ammesso a dare suoi voti sino a che non compiesse gli anni 40.

Le varie Relazioni da lui compilate, e i frequenti discorsi che ha proferito in questa Assemblèa, fanno amplissimo testimonio della sua alacrità e delle sue cognizioni in qualchessiasi materia che abbia attinenza coi pubblici servizi, col pubblico bene.

Accenno ai principali.

Nella sessione 1861-1862 fu Relatore, e sostenne la discussione, dello schema di legge sulla istruzione elementare: e poi ragionò dello schema di legge per la istituzione della Corte de' Conti; e di quello per lo stabilimento delle strade nazionali nella Sicilia; e dell'altro, per la tassa sui redditi dei beni di mano morta; e dell'altro, per lo insegnamento secondario. Nella sessione del 1863-1864 parlò sul disegno di legge per la fondazione della Banca Nazionale; e su quello della unificazione legislativa. Nella sessione del 1876 fu Relatore, e sostenne la discussione, del progetto di legge che ha licenziato i Comuni ad eccedere il *maximum* dei dazî di consumo; e dell'altro che rifletteva al Bilancio attivo del 1868; e aringò pei trattati di commercio colla China e il Giappone; e per lo schema di legge sul riordinamento delle scuole normali e magistrali. Nel 1869 fu Relatore, e sostenne la discussione, del progetto di un nuovo Codice forestale. Nel 1870 ebbe repentinamente ad assumere, in via straordinaria, il carico malagevole di Relatore del progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette. E disse del disegno di legge intorno ai provvedimenti del Tesoro; e dell'altro intorno ai provvedimenti finanziari.

Nel 1871, perorando per l'accettazione del plebiscito romano, intanto che il Senato sedeva ancora a Firenze, uscì in queste parole: « Bello è per noi (che toscani siamo), bello è « per noi il sacrificio di perdere quel fiore « della cittadinanza d'Italia, che quasi meteora « luminosa ha traversato il nostro cielo: pur- « chè si compia la unità della patria; purchè « sul clivo capitolino, ove il fato lo guida, « resti potente, sicuro, incontaminato il ves- « sillo italiano ». Nello stesso anno 1871 tenne discorso dello schema di legge per l'ordinamento dell'esercito; e poi di quello per le garantigie al Sommo Pontefice; e fu Relatore dell'altro, per l'approvazione dei conti amministrativi del Regno. Nel 1872 prese parte alla

discussione del disegno di legge sul saggio e il marchio dei metalli preziosi. E negli 8 di giugno 1874, dibattendosi il progetto dell'avocazione dei quindici centesimi addizionali, diceva spigliatamente: « La partita finanziaria « di questa legge è molto semplice ed intuitiva. Sono sei milioni avulsi alle provincie, « assegnati allo Stato. Ma ho il gran dubbio « che, oltre la sua vera e propria natura finanziaria, la legge non contenga due germi « di malaugurate conseguenze, affatto estranee « all'argomento di finanza; l'uno nell'ordine « economico, l'altro nell'ordine morale; e l'uno « e l'altro nell'ordine della vita pubblica del « paese ».

Taccio di altri soggetti da lui toccati nella sessione del 1874-1875 sopra le tasse e il sistema degli esami universitari, onde provengono or vuoi diplomi *di merito*, or vuoi diplomi *di tolleranza*; e sopra il tremendo problema della pena del capo, della quale ha strenuamente propugnata l'abolizione.

Ma non pretermetto, che nel 1876 (l'anno supremo della operosa sua vita) è intervenuto dapprima nella discussione del disegno di legge circa la tassa di bollo sui contratti di borsa; e poco appresso fu Relatore, e sostenne con molto calore il disegno di legge per l'accettazione della, ormai famosa, Convenzione di Basilea.

Ebbe dal Governo del Re il brevetto di rappresentante l'Italia alle grandi Esposizioni di Londra, di Parigi, di Amsterdam, di Copenaghen, di Vienna.

Mandò in istampa parecchi opuscoli; dei quali, poichè la lunga via mi sospinge, non nominerò che due solamente. Quello del 1861, sulla legislazione forestale; e l'altro del 1866, sull'ordinamento dello Stato.

Giuseppe De Notaris, di famiglia nobile, e ricca un tempo e potente, ma già scaduta, è stato cultore esimio delle scienze naturali.

L'Ateneo di Pavia lo coronava dottore di medicina nell'anno 1830. Dal 1832 al 1834 tenne le parti di supplente al professore di storia naturale nel Liceo di Milano; e, nel 1834, le parti eziandio di collaboratore al riordinamento di que' Musei. Sul finire dello stesso anno 1834, invitato da Re Carlo Alberto, si tramutò da Milanò, quale assistente, al Museo di zoo-

logia e all'Orto botanico dell'augusta Torino. Nel 1839 s'ebbe titolo e ufficio di professore di botanica all'Università di Genova. Nel 1872 salì alla cattedra di botanica nell'Università di Roma.

All'Orto botanico di Genova avea consacrato accortissime sollecitudini. Stimò che queste dovessero crescere a pro dell'Orto botanico da lui inaugurato nella Metropoli; impaziente, com'era, che anco in quest'istituto la Roma moderna comparisse ogni dì progressiva, sino a raggiungere, in paragone dei migliori, il primato.

Le più celebri Accademie nazionali e straniere si reputarono a gloria di registrare nelle tavole dei loro soci il nome del De Notaris. Cito, tra le nazionali, l'Accademia dei XL; l'Accademia Reale di Torino; l'altra di Scienze di Bologna; l'Istituto Lombardo; la Società Reale di Napoli e quella delle Scienze di Modena; e l'Accademia dei Lincei di Roma. Tra le straniere, la Società Reale delle Scienze di Ratisbona; la Filomatica di Parigi; la Linneana di Lione; quelle dei Naturalisti di Wratislavia, di Lipsia, di Halle; quella delle Scienze di Lilla; quella di Botanica di Utrecht; quella di Storia naturale di Strasburgo; la Botanica di Bruxelles, e quella di Berlino; l'Accademia Imperiale dei naturalisti di Mosca; quella di Scienze zoologiche e botaniche di Vienna; e quella delle Scienze di Upsal; e l'altra di Brünn; e la Società Microscopica di Londra; e l'altra di fisica e scienze naturali di Ginevra.

Sarei infinito, se volessi, anche solo di corsa, rapportarvi i titoli delle Opere da lui composte, e date in luce; e di quelle che tuttavia rimangono inedite, e attendono che il Governo del Re ne promuova la stampa.

Parecchie delle Opere (intendo delle maggiori) concernono i *muschi*; parecchie le *epatiche*; parecchie i *miceti*; parecchie gli studî lichenografici. Altre l'algologia; massime del mare ligustico, e del mare Rosso.

Ricordo, ad onore del Municipio di Genova, che la *Briologia italiana* del De Notaris giacerebbe forse ignorata, con detrimento gravissimo della scienza, se quel Municipio non l'avesse pubblicata a sue proprie spese. Ricordo, che appunto alla *Briologia italiana* del De Notaris l'Accademia delle Scienze di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1877

Parigi ha decretato nel 1870 il gran premio Desmazières.

L'autore di tante Opere e tanto laudate, fu modestissimo; dolce di modi; affabile a tutti; agli allievi sommamente benevolo; largo di consigli, e di tecnici aiuti, a chi piacevasi di argomenti botanici.

Nel giorno delle pompe esequiali del De Notaris, la voce di un egregio cattedratico asseverò (e voi gradirete di sentirlo ripetere), che i volumi scientifici di quel dottissimo rivelano altresì il grande amore da lui portato alla patria; perocchè tutti, o quasi tutti, inchiudono ne' loro titoli il santo nome d'Italia.

Filippo Brignone, figlio di un medico assai stimato, e di una Soardi, donna di nobile schiatta, di alti pensieri.

Si avviò giovanissimo alla carriera delle armi, che i Re di Sardegna, anche in miseri tempi, sapientemente tenevano in cura ed in pregio.

Nelle battaglie del 1848 e del 1849 fece le sue prime prove come tenente d'infanteria, e poi capitano aiutante maggiore nel 5° reggimento, che vale a dire nella brigata *Aosta*; della quale sarebbe indarno il cercare se altra mai l'abbia superata di fedeltà, di bravura, di temerità nei pericoli. Sin d'allora, due medaglie d'argento al valor militare insignirono il petto del giovane capitano. Indi a non molto, fu promosso a Maggiore.

Nel marzo del 1855 il Ministro per la Guerra organava il corpo dei quindici mila, che nella Tauride, d'accosto agli eserciti di nazioni potentissime, dovea far manifesta la disciplina, la costanza, la intrepidità dell'esercito di quel *piccolo paese* che era il Piemonte. Non fu scritto fra i prescelti alla partita il Brignone, poc' anzi per pleurite acutissima dissanguato. Ei mostravasi fuor misura dolente di quella preterizione; sentivasi quasi come invilito; meditava desistere dalla milizia. Non so per quale mia fortuna, altri volle che io porgessi fervide istanze acciocchè *nol lasciassero a casa*. Ho sentito rispondermi: « Ma che! nol vedete, sparuto, cachetico, tiscicuzzo? Se parte con noi, il Brignone ci muore nei primi tratti del viaggio ». Replacai: se non lo aggiungono al corpo di spedizione, ei basisce di crepacuore. Di corto, ebbi a rendere grazie al conte di Cavour, che avea

patrocinato le istanze e saputo vincere le resistenze.

La giornata della Cernaia lo ravvisò tra i più prodi; tantochè là sul campo ottenne funzioni e grado di Tenente colonnello.

Tornato dal Ponto, gli hanno affidato il comando del 9° reggimento nella brigata *Regina*; del reggimento, che tre anni di poi si guadagnò tanti allori a Palestro.

Chi non ricorda che addì 30 maggio 1859 (correndo l'anniversario della vittoria di Goito del 1848), il colonnello Brignone, dopo avere alquanto armeggiato dinanzi a Palestro, che gli Austriaci fortemente occupavano, s'è slanciato alla testa di uno dei battaglioni del suo reggimento; coll'inclito esempio trascinò sulle orme di quello gli altri battaglioni della quarta divisione; surse all'assalto del villaggio, e verso notte costrinse il nemico allo sgombero?

Il seguente mattino gli Austriaci ricominciarono con viemaggior forza la lotta, deliberati di ripigliarsi a ogni costo la possessione di Palestro. Ma il Brignone, sotto gli occhi del Re, arresta l'urto impetuoso, e, secondato gagliardamente dalla intera Divisione, e dal 3° reggimento de' zuavi, riscaccia il nemico alle tende di Robbio: di che (giusta gli ordini providissimi di Enrico Cialdini) si rafferma sulla sinistra della Sesia, e protegge il tragitto degli alleati che miravano rapidamente al Ticino. — La medaglia d'oro, il più splendido dei premi al valore, ha rimeritato il Brignone per le sue gesta dei 30 e 31 del maggio, eternamente gloriosi al Re ed all'Italia.

Sul finire del 1860 il Brignone, di già innalzato a Generale della quarta divisione, toglie ai soldati del re pontefice, quasi tutti irlandesi, la Rocca di Spoleto.

Nei primi mesi del 1861, veglia ed incède d'incontro ai bastioni di Capua.

Poco più tardi, inviato alla Sicilia con poteri pressochè dittatorî, osta energicamente, ma senza spavalderia, a improvvisi disordini, e redime da strane sciagure la povera plebe, sobillata dai piagnoni, dai borbonici, da ogni fatta retrivi.

Una truce sètta (grande Iddio! che corrucci, che sangue, l'ultimo decennio della tirannide avea preparato all'isola delle riscosse!) una truce sètta di pubblici accoltellatori perfidiava

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1877

a Palermo. Il Brignone, meglio col senno che colla spada, l'ha raumiliata, l'ha vinta. —

Auguroso, sospiratissimo, giunge finalmente per l'esercito, per l'Italia, il giugno dell'anno 1866. Nel giorno 20, Vittorio Emanuele indice all'Austria la guerra.

Il Generale Brignone comandava la terza divisione, alla quale spettavano le due brigate de' granatieri di Lombardia e di Sardegna; orgogliose che fosse Capo dell'una Amedeo di Savoia, Principe animosissimo.

Il mattino del 24 giugno, la 3^a divisione, movendo da Castiglione delle Stiviere, dovea per Valeggio, Custoza e Sommacampagna, tendere a Sona. Mentre che sulla strada di Villafranca si accosta a Valeggio, ode tuonare improvviso sulla sinistra il cannone nemico. Il Generale, varcato il Tione, balza alla fronte de' suoi granatieri; mena una brigata alle vette di Monte Torre e di Monte Croce; spinge l'altra alla volta della fatale Custoza.

Si faceva evidente che il *centro* degli Italiani stava per essere di repente assalito da forze poderosissime: Custoza l'*obbiettivo* della battaglia; la 3^a divisione, innanzi ogni altra, a bersaglio.

Il Capo di Stato maggiore dell'esercito, e il Re medesimo, sopravvenuti alle falde del Monte Torre, riconoscono la necessità di raggruppare intorno a Monte Torre e Custoza altre due divisioni, l'8^a e la 9^a. A ciò subitamente spiccano gli ordini.

Senonchè il nemico, soverchiante di uomini e di cannoni, previene in fretta e in furia l'arrivo di coteste due divisioni, e si getta sopra la 3^a, a molti doppi inferiore pel numero agli imperiali che già la investono.

La Relazione storica del Corpo di Stato maggiore italiano, data fuori nel 1875, narra e descrive le quante volte in quel mattino la 3^a divisione abbia ributtati dalle cime di Monte Torre e Monte Croce, e dai poggi attigui, or l'uno or l'altro drappello degli Austriaci, or l'una or l'altra delle loro brigate.

Ma l'arciduca Alberto, di momento in momento, rinnovava, aumentava gli assalitori.

La divisione 8^a e la 9^a, impedita in altri ciamenti, non poterono arrivare in tempo a soccorso del generale Brignone. Cadono a lui d'accanto, piagati o morti, ufficiali molti, soldati moltissimi. Amedeo di Savoia, che facea

miracoli di valore, anch'egli è ferito. La notizia della ferita del Principe rompe i nervi ai soldati, eziandio ai più valenti. Oramai, alle reliquie della 3^a divisione ogni lotta torna impossibile. Oramai, il Generale sente nell'anima che per lui l'unico trionfo sarebbe la morte: e combatte da disperato: e quando i suoi retrocedono, egli (strappato via dal campo per divoto officio dello Stato maggiore) è l'ultimo di tutti a seguirli. Delle virtù militari, delle quali a Filippo Brignone non fece difetto nessuna, questa io voglio additare singolarmente: l'affetto vero e grande di padre, ch'egli ha sempre portato ai compagni, ai soldati: virtù preziosissima, che fa del quartiere un tetto domestico, dell'esercito una famiglia, dell'onore di ciascheduno l'onore di tutti: virtù preziosissima, che abbiamo ammirato nei migliori tra i Capi che più non sono, e (per fortuna d'Italia) nei viventi persévera: nomino, tra quelli che più non sono, Ettore De Sonnaz, il vincitore di Pastrengo; e Alessandro Lamarmora, il creatore de' bersaglieri. Sinora del Generale: ora, brevissimamente, del cittadino.

Nella legislatura del 1860 stette il Brignone tra i Deputati del Parlamento, per mandato degli elettori di Bricherasio. A quella del 1861 fu eletto dal Collegio di Arezzo; e poi rieletto per le altre del 1865, del 1867, del 1870. Ha ripagato di assidue sollecitudini la fiducia di quei Comizi, anche dopo che il Governo del Re, sullo scorcio del 1872, ce lo diede a Collega.

Si mostrò nell'arena politica così riservato e discreto, com'era stato potente di risoluzione e d'azione nei bellici rischi. Ma frattanto una immane calamità gli sbigottiva i penati (*Profondamente commosso*).

Il duce di patrie schiere avea potuto durare con paziente animo ai tedî del lungo attendere; e giunta l'ora, avea potuto perigliarsi impavido in disuguali conflitti. Ma il marito di Lei, che ben tre volte lo avea giocondato di nati dolcissimi, non poté reggere all'angoscia del vedersela offesa di una malattia, la più acerba, e la più pervicace. Quella angoscia ineffabile lo ha trafitto, lo ha spento.

Il principe di Sant'Elia si diede di buon'ora agli studi; rara cosa a que'tempi, ne' quali i più tra gli eredi di vecchi stemmi; e di sfol-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1877

gorate ricchezze, pareano pavoneggiarsi della propria ignavia e della ignoranza.

Non appena padrone libero del censo avito, si palesò protettore delle scienze, delle lettere, delle più spettabili industrie; ideò all'uopo, ed eresse nella sua Palermo, uno Stabilimento tipografico, cui pose nome l'*Empedocle*; e, non per rifacimento alcuno ch'ei ne sperasse del tanto dispendio, ma per lustro e decoro del paese, procacciò che andassero ai torchi dell'*Empedocle* le opere che meglio testimoniavano lo ingegno de' Siciliani.

Fu schiettamente liberale, cortese, benefico.

Nel 1848 Presidente del Consiglio civico di Palermo, e Pari del Regno. E quantunque non siasi attivamente ingerito nell'apparecchio e nel governo dei nuovi e più felici rivolgimenti politici, per questessi ha erogato somme non lievi del suo peculio; e salutò di lieto animo lo avvento della libertà italiana e dello Statuto.

Paolo Emilio Imbriani era dei pochissimi, che tuttavia, dopo il transito del Settembrini, testimoniassero colla propria sua vita qual fu la tempera degli uomini che, nelle provincie del Mezzogiorno, ricisamente, costantemente osteggiano la Signoria de' Borboni.

Gli avi suoi, e i genitori, aveano sempre caldeggiato le idee liberali. Tra gli avi, un giureconsulto eminente.

Anch'ei, sulle prime, studiò di leggi: professò l'avvoceria: ma più peculiarmente, e più fedelmente, si diede alle buone lettere, alle scienze morali, alla poesia; e seppe trarne conforti e aiuti alle imprese della politica.

Nel 1848, essendo Carlo Troya Presidente del Consiglio de' Ministri, l'Imbriani teneva il portafogli della Pubblica Istruzione. La nativa provincia, Avellino, lo elesse Deputato al Parlamento napoletano.

Fu oratore della Opposizione, che sopra ogni cosa zelava la causa della italica indipendenza, e volea che alla guerra andassero speditamente l'esercito del reame e la flotta.

Esulò, poi che fu sciolta la Camera nel marzo del 1849; e, rifugiato in Piemonte alla pari di molti de' suoi colleghi, pose ogni cura nello educare degni del proprio nome i tre figliuoli che avea dalla moglie adorata; sorella ai Poerio.

Nel 1860, mentre dettava filosofia del Diritto nella Università di Pisa, gli elettori di quel Collegio lo inviarono al Parlamento in Torino.

Intanto le sorti d'Italia si maturavano. — Garibaldi, Vittorio Emanuele, i plebisciti, inaugurarono appo i popoli del Mezzogiorno la libertà: e il Farini, luogotenente del Re, chiama l'Imbriani a Consultore di Stato.

Nel gennaio del 1861, i Comizi di Avellino e di Montesarchio vollero entrambi l'onore di eleggerlo al Parlamento italiano. Optò per Avellino. Due anni appresso, fu scritto tra i Senatori.

Riferì al Senato nell'ottobre 1864, e sostenne la discussione, dello schema di legge che tramutava la capitale a Firenze. Nel 1867 parlò pel progetto di legge sull'insegnamento secondario.

Sorpasso varî altri disegni di legge da lui disputati nelle successive legislature. Però non devo tacere che, nel 1875, andò in sentenza contraria a quella che circa l'estremo supplizio avea propugnata (com'io notava pur dianzi) il Senatore De' Gori.

Niuno dimenticherà la facondia, la erudizione, l'argutezza, e le impetuosità, che volentieri appellerei demosténiche, de' suoi discorsi.

Fu Sindaco di Napoli; Presidente di quel Consiglio provinciale; professore di filosofia del Diritto in quella Università; della Università stessa rettore. Nessuna altezza di uffizi civili fu mai superiore allo ingegno suo, a' suoi patriottici ardori.

Nella prima gioventù avea scritto poesie pregevolissime, che sono raccolte in due volumi. In quel tempo medesimo, ed anche di poi, scrisse, e pubblicò, critiche dissertazioni sopra varî autori; massime sull'Alighieri.

Scrisse oltre ciò di *filosofia del diritto*, e del *diritto costituzionale*. Le sue moltissime epigrafi, funerarie o commemorative, hanno tale profondità di concetto, tale singolarità di forma, da doversi, se io mal non mi appongo, assegnare all'autore il primo posto tra gli emuli di Pietro Giordani.

Signori, ho detto.

Quando ripenso che sì corta è la vita quaggiù, e tanto è ingorda delle salme nostre la fossa, parmi udire una voce che mi grida alla mente ed al cuore; presta i tuoi servigi alla

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1877

patria oggi stesso; forse, se tu aspetti domani, non li potrai prestare mai più!

(Vivi segni d'approvazione — Alcuni Senatori si recano a stringere la mano al Presidente).

**Seguito della discussione del progetto di legge:
Conflitti di attribuzioni.**

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione generale del progetto di legge sui conflitti di attribuzioni.

Per turno d'iscrizione la parola spetta al Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Prego il signor Presidente di dare, prima che a me, la parola all'onorevole Senatore Carlo Cadorna, riserbandomi il turno mio dopo ch'egli avrà parlato.

PRESIDENTE. Allora ha la parola l'onor. Senatore Carlo Cadorna.

Senatore CADORNA C. Ringrazio anzitutto l'onorevole Senatore De Cesare per avermi ceduto la parola, ma non abuserò di questa sua cortesia, perchè intendo soltanto di fare una dichiarazione.

Avrei desiderato di prendere parte a questa discussione, non già perchè presumessi di portarvi molta luce, ma per recarvi il modesto mio tributo, dappoichè per molti anni ed anche al presente debbo per ufficio occuparmi delle materie che sono il soggetto di questo disegno di legge.

Ma un sentimento di convenienza, che il Senato vorrà apprezzare, e l'estensione che avrei dovuto dare alla discussione, mi hanno determinato dopo matura riflessione, e checchè me ne costi, ad astenermene assolutamente.

Mi riservo perciò soltanto la facoltà di domandare la parola nel caso che lo credessi necessario per semplici rettificazioni di fatto.

Non intendo con questa mia dichiarazione di fare un mistero della mia opinione a riguardo di questo disegno di legge, la quale, dichiaro francamente, gli è assolutamente e recisamente contraria, sebbene io reputi che la legge attuale sarebbe bisognevole di parecchie emendazioni e modificazioni.

Anzi aggiungerò, che, sebbene io non voglia pigliarmi il compito di patrocinare il sistema dell'assoluta abolizione della elevazione dei

conflitti, io preferirei questo sistema al presente disegno di legge, dappoichè, a mio avviso, il sistema dell'abolizione assoluta della elevazione formale dei conflitti, oltrecchè sarebbe almeno logico, eviterebbe pure molte delle cattive conseguenze del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole De Cesare ha la parola.

Senatore DE CESARE. Signori Senatori: « In Inghilterra si fanno le riforme per evitare le rivoluzioni; in Francia fanno le rivoluzioni per ottenere le riforme. » Così parmi abbia concluso ieri il suo dotto discorso il mio amico Senatore Borgatti. Con ciò, egli volle spronare gli animi a spezzare gli antichi ritegni, che chiamò vecchie pedanterie, ed a seguire il corso precipitoso del progresso che impone le riforme. Senza dubbio, a niuno più di me deve arrecare soddisfazione la proposta di efficaci ed utili riforme nell'interesse della cosa pubblica; perchè a niuno può tornare più gradita la memoria di lunghi studi e di tenaci propositi nell'idea di giovare alla pubblica amministrazione.

Sono oramai decorsi 15 anni dacchè dettai il primo scritto intorno all'ordinamento amministrativo del nuovo Regno; 15 anni da me vissuti fra i travagli della vita pubblica. E dopo sì lungo corso di tempo, ho il sicuro convincimento che la esperienza non ha in me raffreddato i sensi vivissimi dell'amore che porto al pubblico bene, alla libertà, ed alla gloria del mio paese.

Ma innanzi tutto, io prego il Senato a volermi essere largo d'indulgenza; poichè se il tempo delle grandi riforme è veramente venuto, a niuno più che a quest'alta Assemblea compete il diritto e incombe il dovere di discuterle con ampiezza di libero esame, trattandosi di cose dalle quali possono scaturire o grandi benefizi, o infiniti mali alla pubblica amministrazione, alle finanze dello Stato, ed ai cittadini.

Eravamo nell'operosa ed ospitale Torino nel 1861; ed io, dopo aver terminato, per incarico dell'indimenticabile conte di Cavour, il lavoro delle nostre tariffe, comparate colle tariffe ottomane, della Gran Bretagna e dell'Impero francese, per la convenzione dei trattati doganali che si stabilirono non guari dopo tra il

nostro Governo e gli anzidetti Stati, il conte di Cavour mi disse: « Non potrebbe ella fare un altro lavoro comparato fra le cessate Amministrazioni degli antichi Stati e l'Amministrazione italiana come è al presente? » A me parve di intendere tutto il pensiero dell'illustre uomo di Stato, e mi sobbarcai volenteroso al duro compito; ma a misura che procedevo innanzi, la materia si allargava tra le mani, e dalla comparazione delle Amministrazioni degli antichi Stati con l'Amministrazione italiana io pervenni a quella dell'Amministrazione italiana con le Amministrazioni di parecchi Stati stranieri.

Da questo studio complessivo, per via di analisi, raggiunti la sintesi che sino dal principio la mia mente si propose, e trovai esattamente vera la massima dell'incomparabile storico della rivoluzione napoletana del 1799, cioè che *le leggi sono come le vesti; ciascun individuo, ogni età di ciascun individuo è necessario che abbia la sua propria, la quale se tu vorrai dare ad altri, starà male.*

In questo lavoro, che divenne quasi la fissazione della mia mente, più e più volte mi sorpresero allo scrittoio le gelide albe invernali di Torino; ma innanzi di compiere il mio lavoro, il Cielo rapì all'Italia il conte di Cavour, ed io mi arrestai coll'animo contristato!

Ma il grido delle provincie annesse, e segnatamente delle lombarde, napoletane e siciliane, malcontente della veste che si volle indossare loro, mi riscosse, ed io tornai agli intrapresi lavori, con animo deliberato di compierli a qualunque costo.

Allora dettai e pubblicai un intero piano di riforme amministrative e finanziarie che a me parvero le più consentanee ai bisogni ed alle tradizioni delle popolazioni italiane; e nel dettarle non obliai la massima del conte di Cavour, cioè *che è stoltezza voler riedificare la società da capo a fondo con l'aiuto di concetti generali e di teoriche umanitarie. Codeste riforme non concludono, ma turbano soltanto lo Stato e diminuiscono l'autorità morale del Governo.*

Pensando di riformare, io mi arrestai soltanto alla parte che vidi, confesso, intralciata, dispendiosa e meno che utile, ma non intesi mai di scuotere i fondamenti delle nostre istituzioni, non di turbare l'ordine delle competenze in ragione di materia; invece stimai

sempre necessario di osservare scrupolosamente la divisione dei poteri sanciti dal nostro Statuto, l'ordine delle competenze e le basi fondamentali della nostra Amministrazione. Mio solo divisamento si fu quello di rendere più semplici, più agevoli e meno dispendiosi i congegni amministrativi; dalla qual riforma sarebbe scaturito, come legittima conseguenza, il più naturale decentramento, e quindi la riforma tributaria.

Quando però accennai a queste cose la prima volta nella Camera elettiva, ai molti le mie opinioni non piacquero, altri trovarono inopportune le idee da me manifestate, e pochi, soltanto pochi, accolsero il mio disegno.

Io non mi scoraggiai per questo; seguitai colla voce e cogli scritti a diffondere le mie idee, le quali in brevissimo tempo acquistarono molti proseliti, e parecchi autorevoli sostenitori di esse, fra i quali a debito di onore ricordo il più persuaso e convinto, l'illustre barone Bettino Ricasoli, sempre devoto alla libertà ed alla patria.

Come è uso dei veri uomini di Stato che non confidano soltanto nelle proprie opinioni, il barone Bettino Ricasoli col mio intervento volle creare un'apposita Commissione per esaminare le mie proposte, aggiungerne altre e formulare un intero programma di riforme. E cote-sta Commissione sotto la presidenza del barone Ricasoli fu composta degli onorevoli Deputati Correnti, Borgatti, oggi Senatore, Lovito, Ferracciù, Torrigiani e Giovacchino Rasponi.

La Commissione dopo lunghi studi accolse quasi tutte le mie proposte, e deliberò di presentarle alla maggioranza parlamentare.

Ma nuovi e impreveduti eventi osteggiarono il desiderio della Commissione, e per un pezzo non si parlò più di riforme.

Io non mi acquetai; seguitai sempre a combattere per la causa delle riforme. Finalmente, dopo cinque anni, venne la più autorevole Commissione parlamentare così detta *dei quindici*, sotto la Presidenza dell'onorevole Deputato Depretis, oggi Presidente del Consiglio e Ministro delle Finanze.

Codesta Commissione autorevolissima accolse in gran parte le mie proposte e quelle dell'onorevole mio amico Senatore Devincenzi; le uni ad altre di non minore considerazione, e le presentò alle deliberazioni del Parlamento; il

quale non solo le approvò, ma ingiunse al Governo di tradurle in atto nel più breve tempo possibile. E di quella Commissione molte e molte proposte furono commutate in leggi, od attuate per via di reali decreti, insieme ad altre riforme d' iniziativa dei passati Ministeri.

È bene ricordare al Senato le maggiori riforme fatte in questi ultimi dieci anni senza scosse, senza rumore e senza grandi parole.

Nel 1869 fu condotta a termine l'importantissima riforma organica dell'Amministrazione del patrimonio dello Stato e della contabilità generale: poi l'altra riforma che abolì i compartimenti, istituì le Direzioni generali e le Intendenze di finanze.

Nel 1870 fu fatta la riforma dei Tribunali militari, venne istituito l'Economato generale, fu riformata l'Amministrazione del lotto, ed istituita la ragioneria generale.

Nel 1871 avvenne la gran riforma dell'organamento dell'esercito e dell'Amministrazione della guerra; furono concesse alle Prefetture e sotto-Prefetture le attribuzioni pel servizio dei pesi e misure; fu stabilito ed ordinato il riparto fra i diversi Ministeri pel fondo occorrente al servizio delle pensioni onde infrenare il facile collocamento a riposo degli impiegati.

Nel 1873 furono riordinati gli Uffici di saggio dell'oro e dell'argento; fu riordinato il personale di custodia delle carceri e dei luoghi di pena; si riordinarono le biblioteche governative; furono fatte le graduatorie della magistratura, e la riforma postale. Nel 1874 avvenne il riordinamento degli archivî di Stato; la riforma della Giuria, e la riforma dei pesi e misure. Nel 1875 fu fatto l'ordinamento generale del servizio degli scavi e musei del Regno; s'istituirono le casse di risparmio postali; fu condotta a termine la riforma delle attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i Tribunali; e l'altra non meno importante del contenzioso finanziario: s'istituirono infine le sezioni di Corte di Cassazione in Roma come avviamento alla Cassazione unica.

Molti altri progetti di riforme furono presentati al Parlamento e di grande importanza, ma, o non furono mai discussi, o furono respinti. Per esempio, la riduzione dei Tribunali e delle Corti di appello, la soppressione e poi riduzione delle Sotto-Prefetture, la trasformazione dei Consigli di Prefettura, il progetto della legge

forestale, e gli altri progetti sullo stato degli impiegati, sull'istruzione obbligatoria, e sulla trasformazione del fondo delle pensioni. Ma costesti gravi progetti, sottoposti all'approvazione del Parlamento più e più volte, ripeto, o non furono mai discussi, o non vennero approvati. E perchè accadde questo? Perchè le riforme in genere, o signori Senatori, l'intendete meglio di me, se non sono dettate da un pubblico bisogno, se non sono desiderate come un pubblico bene, se non diventano prima coscienza pubblica, è impossibile che attecchiscano, e se anche siano convertite in leggi, diventano lettera morta.

Da qui la pratica della libera Inghilterra di studiare lungamente le riforme, di proporle e riproporle, di provarle e riprovarle, e quando veramente sono divenute coscienza pubblica, il Parlamento non manca mai di approvarle. Io che fui primo a proporre l'abolizione delle Sotto-Prefetture; io che fui primo a proporre la riduzione dei Tribunali e delle Corti d'appello, la trasformazione dei Consigli di Prefettura, accrescendo però le attribuzioni dei Prefetti; la riduzione delle Università; ed altre radicali riforme nell'ordine amministrativo; io stesso debbo oggi dichiarare che se in 14 anni quelle riforme non sono attecchite, ciò significa che il popolo italiano non le volle e non le vuole.

La Commissione dei *quindici* si occupò anche dell'ordinamento del Consiglio di Stato, e così si espresse: « A compimento di questo semplice sistema di amministrazione civile (quello proposto dalla Commissione), sorgerà il Consiglio di Stato, e come Corpo consulente del potere esecutivo, e quale conservatore delle pratiche e tradizioni governative. Considerando sotto questo aspetto autorevole il Consiglio di Stato, la Sotto-Commissione crede urgente e indispensabile di affidare ad esso l'esame preventivo di tutti i contratti senza eccezione; la redazione dei progetti di legge che il Ministero intende presentare al Parlamento e la formazione dei regolamenti.

« Il pensiero delle leggi è stato sinora male interpretato, sovente svisato o cangiato dai regolamenti; ed a questo incessante e palese sconcio vuolsi porre rimedio. Il Consiglio di Stato soltanto potrà ovviare a simile inconveniente e all'uopo sarà tenuto di presentare ogni sei mesi al Parlamento un estratto dei

contratti approvati o non approvati con i motivi in riassunto che valsero ad approvarli o a rigettarli. »

La Commissione dei *quindici* adunque, come ben vede il Senato, lungi dallo scemare le attribuzioni del Consiglio di Stato, intendeva completarle.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore DE CESARE. Ma l'onorevole Guardasigilli muove da un diverso concetto; a lui sembra che conservare la competenza dei conflitti di attribuzioni al Consiglio di Stato sia una cosa arbitraria, incostituzionale, e contrario alla logica legale.

Esaminiamo un tantino se ciò sia esatto, o se non sia l'inverso di quello che afferma risolutamente l'onorevole Guardasigilli.

I principî dai quali mosse l'onorevole Guardasigilli prima come Deputato in compagnia dell'onorevole Peruzzi, e poi facendo suo il progetto nella qualità di Ministro di Grazia e Giustizia, i principî, dico, da cui mosse sono i seguenti:

« Lo Stato moderno, egli dice, non può ammettere che una sovranità, una legge, una giustizia a tutti comune, e perciò unica giurisdizione moderatrice di tutti gli altri poteri, limite ed impedimento insuperabile ad ogni eccesso di autorità. Nella stessa guisa che spetta *al potere legislativo* dettare le norme regolatrici della vita della Nazione, nè alla legge qualsiasi eminente e ragionevole interesse può resistere ed opporsi, e l'amministrazione e gli amministratori non potrebbero giammai addurre considerazioni di qualunque natura e gravità per negarle ossequio ed obbedienza; parimente al solo *potere giudiziario* appartiene esclusivamente e costantemente l'ufficio d'interpretare le leggi e di applicarle ai casi ed alle controversie particolari, dichiarando *sovraneamente* dove comincia e dove finisce il campo del diritto, ed attribuendolo indistintamente a tutti, individui, corpi morali, amministrazioni pubbliche di ogni specie, sempre che disputino tra loro della esistenza o dei limiti di un diritto. »

Codesta teoria è interamente tolta di peso dai giuristi e pubblicisti americani e belgi.

Negli Stati-Uniti di America havvi una Corte suprema, la quale ha giurisdizione d'appello su tutti i giudizi finali o decreti delle più alte

Corti di uno Stato, e giudica eziandio della validità di uno Statuto, di un trattato, di un atto qualunque impugnato da un'autorità degli Stati-Uniti. Il potere di codesta Corte suprema è eminentemente politico: non havvi l'eguale in tutto il mondo, ma è conforme allo Statuto federale. La Sezione 25^a della legge giudiziaria degli Stati-Uniti prescrive nettamente qual sia la giurisdizione di questa suprema Corte. *Ella, dice la legge del 1789, ha la facoltà di determinare i limiti del potere tra il Governo federale, e i poteri degli Stati, e i limiti dei poteri di ciascuno Stato.*

La Magistratura adunque degli Stati-Uniti è un potere politico e costituzionale; tantopiù che i magistrati sono eletti direttamente o indirettamente dai cittadini, o son nominati da quelli che furono così eletti.

È questo uno dei fondamentali principî della costituzione federale degli Stati-Uniti d'America.

Veniamo al Belgio.

La costituzione belga seguì i principî proclamati negli Stati-Uniti. Anche nel Belgio tutti i poteri emanano dal popolo.

I poteri del Re sono così limitati che, ad eccezione dell'eredità, del diritto di fare grazia, e di conferire titoli di nobiltà, la costituzione del Belgio potrebbe bene applicarsi ad un Presidente di repubblica. E la sua origine la giustifica, poichè ella nacque quando prevalse in Francia la strana e indefinibile teoria di una monarchia ereditaria circondata da istituzioni repubblicane, e dopo 18 anni la repubblica democratica e sociale venne davvero con tutto il suo ferale corteggio di delitti, di vittime, di esigli, di espiasioni e di dolori!

La Costituzione belgica consta di tre poteri: del *potere legislativo* attribuito al Re ed alle due Camere, del *potere esecutivo* conferito al Re, e del *potere giudiziario* dato ai Magistrati. Nel Belgio le due Camere sono elettive, sebbene l'elezione dei Senatori sia fatta diversamente da quella dei Deputati. Il potere giudiziario è dichiarato indipendente, e la Corte di Cassazione è chiamata per proprio ufficio a giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. Non deve recar meraviglia perciò, se la legge giudiziaria belga del 4 agosto 1832 prescrive che i conflitti di attribuzioni siano decisi dalla Cassazione in Camere riunite,

quando la stessa Cassazione giudica sino i Ministri accusati.

Abbiamo noi nulla di questo nel nostro Statuto? Nel nostro Statuto fondamentale non vi sono che due soli poteri: il *potere legislativo* esercitato collettivamente dal Re e dalle due Camere, ed il *potere esecutivo* conferito esclusivamente al Re.

Per lo Stato italiano vi sono due Camere, una elettiva, e l'altra è composta di membri nominati a vita dal Re. Per lo Statuto italiano è il Re che nomina a tutte le cariche dello Stato; è dal Re che emana la giustizia; ed è in nome del Re che la giustizia è amministrata dai giudici ch'Egli istituisce. Per lo Statuto italiano infine noi abbiamo un *ordine giudiziario*, e non un potere giudiziario, o costituzionale che dir si voglia, come negli Stati-Uniti d'America e nel Belgio.

A che dunque citare gli esempi stranieri, quando le nostre condizioni statutarie sono diverse? Ma gli esempi adottati non si restringono soltanto al Belgio; si cita pure l'Olanda. I Paesi Bassi abolirono i conflitti di attribuzioni nel 1816. Il Governo si accorse dell'errore commesso, e ristabilì i conflitti, dandoli a decidere alla Cassazione, ma anche ciò è conforme allo Statuto Neerlandese.

Si cita la Danimarca; ma per la costituzione Danese (art. 71 e 72) è stabilito *che i Tribunali hanno il diritto di giudicare ogni questione relativa ai limiti delle attribuzioni delle autorità*.

Si cita infine la Grecia; ma nella Costituzione greca del 1864 è sancito che *la Corte di cassazione pronunzia sui conflitti di attribuzioni*.

Vi è nulla di tutto questo nel nostro Statuto?

Il Re, da cui emanano tutti i poteri secondo lo Statuto italiano, il Re che per delegazione crea il magistrato, ha la facoltà, domando io, di creare un giudice speciale per una data materia, amministrativa, finanziaria o mista che sia?

Quando ammettete la collisione di due autorità di ordine diverso, dell'autorità amministrativa e della giudiziaria, non è propria del potere sovrano la facoltà di rimuovere codeste collisioni?

E non potrà in questo caso il Sovrano dele-

gare il suo potere ad un ordine superiore di pubblici funzionari?

Per fermo niuno potrà negare codesta facoltà alla suprema potestà sovrana, neanche l'onorevole Guardasigilli e l'Ufficio Centrale, intesi a creare un terzo potere dello Stato nella magistratura del Regno, contro le prescrizioni dello Statuto, che ammette un *ordine giudiziario* e non un potere giudiziario. Per rafforzare teorie inapplicabili alle nostre presenti condizioni statutarie, si citano gli esempi di piccoli Stati in cui sono scarsissimi i conflitti; ma perchè non si ricordano i grandi esempi della Francia, della Prussia e degli Stati germanici, dove la magistratura non è un terzo potere dello Stato? Si vuole un solo giudice, una sola giurisdizione, e si ricorre fino all'esempio della Grecia, lo Stato più disordinato che vi sia dopo la Spagna; e perchè non si cita il grande esempio della libera Inghilterra, la quale è maestra di oneste e pratiche libertà a tutto il mondo? In Inghilterra, oltre la Camera dei Lords, che figura da Corte suprema con giurisdizione speciale, vi sono giudici e giurisdizioni speciali innumerevoli. Havvi la Corte che giudica dei testamenti; la Corte che giudica dei divorzi e delle cause matrimoniali; le Corti che giudicano della bancarotta e delle insolvenze; le Corti ecclesiastiche, che giungono per numero sino a sette, e compongono la così detta giurisdizione ecclesiastica.

Vi sono pure le Corti militari, le Corti marittime, le Corti speciali dei cinque grandi porti d'Inghilterra, le Corti industriali e commerciali, le Corti forestali, le Corti universitarie; e poi vi sono infinite altre giurisdizioni locali.

Noi avevamo il contenzioso amministrativo, che fece ottima prova negli antichi Stati, e si volle abolire sotto lo specioso pretesto di essere un Tribunale eccezionale. Ora, non so per quale strana teoria, si vuole inaugurare l'unico giudice e l'unica giurisdizione *moderatrice di tutti gli altri poteri*, secondo la frase dell'onorevole Guardasigilli, e codesta unica giurisdizione vuolsi elevare a potere costituzionale.

L'iniziativa in questo senso è data dal presente progetto, che conferisce la facoltà di giudicare i conflitti d'attribuzioni alla Cassazione...

Voci. No, no.

Senatore DE CESARE..... La Cassazione dovrà

giudicare in linea di ricorso, avverso le decisioni della Corte dei Conti per eccesso di potere, le contabilità dello Stato; in quella guisa che oggi per legge sono devoluti codesti affari alla competenza del Consiglio di Stato....

Voci. No, no.

Senatore DE CESARE.... In seguito verrà il magistrato ordinario a giudicare delle ordinanze prefettizie, delle deliberazioni dei comuni, delle contabilità comunali; e codeste non sono mica ipotesi; ma disposizioni acchiuse nel progetto di riforma della legge provinciale e comunale, presentato già all'approvazione del Parlamento.

Vi è dunque un concetto prefisso dell'unico giudice e dell'unica giurisdizione, a cui debbono deferirsi tutte le competenze e tutti gli affari di qualsivoglia natura.

Io temo che non si abbia a verificare quello che scrisse, 32 anni or sono, l'illustre professore Pasquale Stanislao Mancini. Citerò le sue parole: « Di essere cosa esizialissima quella « di deviare primamente dalle norme della naturale necessità e poi d'indurre gli uomini « nella falsa credenza che tutta quanta la legislazione non sia che l'opera dell'arbitrio « mutabile dei legislatori, e di scuotere così « dalle basi l'edificio dell'ordine sociale. (1) »

Il giudizio del conflitto di attribuzioni, secondo me, è un giudizio di sua natura speciale. Non si tratta di giudicare del mio o del tuo, non si tratta di giudicare di una clausola dubbia, non di una convenzione o di tutte le transazioni della vita civile; si tratta invece di giudicare quale sia la competenza derivante dalla definizione dell'atto, amministrativo o politico che sia.

E codesto giudizio, secondo me, non può farlo il Magistrato ordinario che deve poi giudicare nel merito.

Non è sfiducia verso l'alta Magistratura, specchio di scienza e di integrità, ma egli è che non credo che sia opportuno, utile, e anche costituzionale che la Magistratura ordinaria sia chiamata a giudicare di criteri governativi, amministrativi, e di questioni d'indole politica. All'uopo io potrei rafforzarmi con le dottrine dei Merlin, dei Dalloz, dei Duvergie, dei Laferrière, dei Serrigny, dei Cormenin, dei Taillandier, e di molti altri scrittori francesi. Ma la Francia è sospetta in codesta controversia.

(1) *Ore solitarie*. Anno 1845.

Potrei citare gli scrittori tedeschi, il Gneist e il Von Stein tra i più illustri; l'on. Senatore Borgatti ieri disse che i Tedeschi erano nelle nuvole. Per me sta invece che colle loro dottrine influirono grandemente a creare una grande, libera e temuta Nazione.

Potrei citare gli scrittori italiani incominciando dal Romagnosi al Poli, dal Cordova al De Giovanni, dal Volpicelli al Napolitani, e molti altri scrittori. Ma io lascio da banda l'opinione degli scrittori, ad eccezione di due soli, uno italiano e l'altro straniero. L'italiano che fu lustro e decoro del Senato italiano e chiarissimo per nobiltà d'ingegno, per tenacità di propositi e per lucidezza di mente, in ordine alla materia dei conflitti di attribuzioni così si espresse:

« Sia qualunque l'oggetto e la materia del giudizio; se in essa per qualsivoglia ragione sia intervenuto un atto dell'Amministrazione pubblica, ed occorra interpretare e giudicare di quest'atto; in tal caso benchè la materia principale del giudizio non sia per sè di competenza amministrativa, pure è senz'altro di competenza amministrativa quella parte che riguarda la definizione e la interpretazione dell'atto.

« E la ragione è chiara. Un atto dell'Amministrazione pubblica considerato materialmente in sè è un oggetto di Amministrazione pubblica, perchè è un fatto della persona pubblica, procedente direttamente dalla qualità di persona pubblica, ed il conoscere della *validità*, *legittimità* ed *intenzione* di quell'atto, conduce ordinariamente a conoscere della qualità delle funzioni dell'amministratore e dei più rilevanti movimenti dell'azione amministratrice. » (1)

Così ragionava in un'opera scientifica intorno alla pubblica Amministrazione l'illustre Giovanni Manna, ah! così presto rapito all'amore della scienza e della patria. E furono queste, o Signori, le ragioni che prevalsero negli Uffici del Senato allorchè fu esaminato la prima volta il progetto di legge sui conflitti di attribuzioni; e prevalse ancora un'altra opinione non meno incisiva, e fu quella di un dottissimo giureconsulto francese; il quale, allorchè fu tentato in Francia di dare alla Cassazione il giudizio

(1) Manna. « Partizioni teoretiche del Diritto amministrativo, » pag. 333 e 334, 2ª edizione, Napoli, 1860.

dei conflitti di attribuzioni, vi si oppose recisamente, e così parlò:

« Il conflitto è il mezzo accordato al potere amovibile e responsabile per difendersi contro le invasioni del potere inamovibile e irresponsabile.

« Imparziale che sia una Corte di Cassazione, ella appartiene all'ordine giudiziario. Ella è composta degli stessi elementi, ed in materia di attribuzioni ha i medesimi interessi. Infine ella non ha alcun mezzo per riformare le sue decisioni.

« La disposizione che diede al Re, sotto la responsabilità de' Ministri, il diritto di giudicare dei conflitti, era una conseguenza matematica dello stabilimento del Governo rappresentativo. Ammettendosi una disposizione contraria, accadrebbe senz'altro che insensibilmente i Tribunali giudicherebbero le questioni amministrative, s'impadronirebbero della polizia, oppugneranno il Governo e finirebbero per fare delle leggi colle decisioni.

« Senz'altro i Ministri diranno che essi non possono rispondere di operazioni per le quali la loro azione non è libera; e che potrà fare il Corpo legislativo? Egli resterebbe muto davanti alla decisione di una Corte di cassazione!

« Al contrario quand'anche il Governo abusi dei conflitti o tolga il cittadino al suo giudice naturale, inverta le giurisdizioni, i suoi Ministri possono in ogni istante essere chiamati a rispondere dinnanzi al Parlamento.

« Non è dunque soltanto la legge positiva, è la ragione e la natura delle cose che vogliono il giudizio dei conflitti devoluto al Governo. » (1)

Così ragionava l'insigne giureconsulto Cuvier, e sfidò io chiunque a smontare i suoi argomenti. Tutte queste furono le ragioni che indussero gli Uffici del Senato a rigettare la prima volta il progetto di legge sui conflitti di attribuzioni, nel senso di dare alla Cassazione la competenza di giudicare in simili affari; se nonchè l'Ufficio Centrale volendo conservare al Consiglio di Stato la competenza di giudicare dei conflitti di attribuzioni, volle eziandio circondare di maggiori garanzie il giudizio stesso, sia coll'assegnare i termini in cui sarebbe svolto il procedimento, sia col dare pubblicità ai dibattimenti, sia col designare la sezione incaricata appositamente del giudizio dei conflitti.

(1). Commentario all'Ordinanza del 1828.

In tal guisa si operava una savia riforma, senza scuotere l'ordine delle competenze. Ora, alla distanza di sei mesi, che cosa accadde nel Senato, perchè fu necessario di mutare strada? A questa domanda io non so trovare una risposta conveniente; ma, per la dignità di questa alta Assemblea, io spero che vorrà darla il presente Ufficio Centrale.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore DE CESARE. Intanto qual è lo scopo del presente progetto di legge? Sinchè nell'organismo dello Stato vi saranno due ordini distinti, l'amministrativo ed il giudiziario, sarà mai possibile di negare o di sopprimere il conflitto? Non lo credo.

Lo Stato, come persona giuridica, come proprietario, come avente causa, non è che eguale ad ogni altro cittadino, ed è il magistrato ordinario che deve giudicare tra lo Stato ed il cittadino. Ma lo Stato, come potere esecutivo, è l'elemento vitale di tutto l'organismo amministrativo, ed è impossibile di mettere l'esercizio di codesta suprema facoltà in balia delle passioni e degl'interessi del cittadino, assoggettando quasi alla volontà ed al capriccio dell'individuo la più alta e necessaria funzione dello Stato.

Se si ammette l'esistenza del conflitto, niuno potrà impugnare la necessità di un giudice speciale che decida del conflitto, ma di un giudice che non deve sentenziare due volte della stessa cosa, prima della competenza che avoca a sè, e poi del merito, e ciò in affari amministrativi o d'indole politica.

Si vuol sottrarre, senza fondati motivi, la competenza de' conflitti al Consiglio di Stato; allora la logica inesorabile addita l'istituzione di un magistrato speciale che decida i conflitti. Ma togliere al Consiglio di Stato un'attribuzione sua propria, nell'esistenza del conflitto, per darla al magistrato supremo ordinario, non pare a me che si faccia cosa legalmente giusta, utile, conveniente, opportuna, ed anche costituzionale.

Ma col togliere i conflitti di attribuzioni al Consiglio di Stato, si dice da taluni, avremo guadagnato il vantaggio dell'unico fóro. Bel vantaggio davvero! L'unico fóro equivale agli antichi Parlamenti di Francia; e i Parlamenti

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1877

francesi furono una delle prime cause della rivoluzione del 1789.

Noi non vogliamo l'eterno sofisma, dice il Guardasigilli, che è la continua base della decisione dei conflitti, e che si riassume nell'aforismo: *tu hai torto, dunque ti nego il giudice*.

Ma quando il presente progetto di legge sarà approvato, l'eterno sofisma cesserà? Io credo di no. Imperocchè quando la Corte di Cassazione avrà deciso che l'atto amministrativo non è della competenza della Magistratura ordinaria, il sofisma ricomparisce, e potrà ripetersi: *tu hai torto, dunque ti nego il giudice*. Consentaneo adunque ai miei principî, ed alle cose da me esposte, io contrapporrò al progetto ministeriale modificato dall'Ufficio Centrale, a titolo di emendamento, tutte quelle disposizioni che rispondono a mantenere intatta la competenza dei conflitti nel Consiglio di Stato. Giudicherà il Senato quale dei due sistemi sia il più conveniente, il più opportuno e il più vantaggioso per tutti, sapendo ogni Senatore che la legge migliore è quella che ha la certezza di ciò che esprime, la giustizia in ciò che prescrive, e l'armonia tra essa e i poteri costituzionali dello Stato.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Ho domandato la parola per un fatto personale.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Permetta, on. Senatore Astengo; prima darò la parola all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Di concerto col mio Collega Ministro delle Finanze, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento relativo all'approvazione della conversione in legge del decreto reale approvativo della convenzione col comm. Ignazio Florio per l'esecuzione provvisoria dei servizi marittimi della *Trinacria* (V. *Atti del Senato*, N. 38).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Siccome l'onorevole mio Collega il Presidente del Consiglio mi ha annunciato che l'onorevole Senatore Brioschi desidera di muovermi una interpel-

lanza sui lavori del Tevere, se crede si potrebbe fissarla per la prossima seduta.

Senatore BRIOSCHI. Non ho veruna difficoltà ad accogliere questa proposta dell'onorevole signor Ministro.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io pure avrei da muovere un'interpellanza al mio onorevole amico il Ministro dei Lavori Pubblici.

PRESIDENTE. Permetta. Interrogherò prima il Senato se intende che l'interpellanza dell'onorevole Senatore Brioschi al Ministro dei Lavori Pubblici, alla quale il signor Ministro ha dichiarato di rispondere lunedì, debba esser posta all'ordine del giorno per il principio della tornata.

Senatore BRIOSCHI. Dichiaro che sarò brevissimo nella mia interpellanza, quindi potrebbe andar benissimo in principio della seduta di lunedì, se l'onorevole signor Ministro non ha nulla in contrario.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Allora si rimetterà al principio della seduta di lunedì. Ha la parola l'onorevole Senatore Pepoli Gioachino.

Senatore PEPOLI G. Io vorrei domandare all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici se sarebbe disposto a rispondere ad una brevissima interpellanza che intenderei muovergli intorno ai lavori dell'arginatura del Po nel comune di Bondeno, e se vorrebbe rispondergli nella stessa occasione. Dichiaro che sarò brevissimo.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Risponderò pure all'interpellanza dell'onorevole Pepoli nella tornata di lunedì.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Prese queste intelligenze, si ripiglia la discussione. La parola spetta all'onorevole Senatore Astengo per un fatto personale.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Non entro ancora nella discussione generale del presente progetto di legge, reputando più opportuno il farlo quando tutti gli oratori avranno parlato; ma siccome l'on. De Cesare ha fatto una domanda speciale all'Ufficio Centrale, credo opportuno di rispondere immediatamente. Egli ha detto: come va che un Ufficio Centrale

viene dopo sei mesi a proporre un sistema diverso da quello che era stato proposto da un altro Ufficio Centrale sei mesi prima?

Onorevole De Cesare, ella avrà certamente letto la Relazione dell'Ufficio Centrale, ed avrà perciò veduto che esso Ufficio Centrale non ha fatto, nella sua maggioranza, che riprodurre il sistema della maggioranza degli Uffici del Senato.

Mi pare con questo di avere risposto abbastanza alla sua domanda.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Pepoli Giovacchino. Non so se l'on. Borgatti abbia chiesta la parola per un fatto personale, perchè in tal caso spetterebbe a lui.

Senatore PEPOLI G. Io la cedo al Senatore Borgatti; prenderò il turno dopo di lui.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta all'onor. Borgatti. Lo prego però di permettermi di rivolgere prima una parola all'on. Senatore De Cesare. Mi parve ch'egli abbia accennato di voler presentare varii emendamenti.

Senatore DE CESARE. Sì, onor. signor Presidente.

PRESIDENTE. In questo caso lo pregherei di farli pervenire il più presto possibile al banco della Presidenza, perchè vengano stampati e distribuiti negli Uffici per lunedì.

Il Senatore BORGATTI ha la parola.

Senatore BORGATTI. Prego il Senato a concedermi ancora pochi minuti d'attenzione; non ritornerò sulle molte cose dette ieri, poichè nulla ho, neppure una sillaba, da togliere o da aggiungere. M'importa soltanto di rettificare qualche affermazione, la quale è inesatta per ciò che mi concerne personalmente.

L'onorevole Senatore Cadorna nella breve dichiarazione da lui fatta, per giustificare il motivo ond'egli ha creduto di rinunciare al desiderio che aveva avuto di prendere parte a questa discussione, parmi abbia detto, se ben ricordo, che a ciò egli era indotto principalmente dall'estensione che è stata data alla presente discussione....

Senatore CADORNA C. No, no, scusi, ho detto che io avrei dovuto dare.

Senatore BORGATTI. Allora domando perdono all'onorevole Senatore Cadorna se ho male compreso le sue parole; e vengo senz'altro all'egregio amico mio Senatore De Cesare, che ringrazio prima di tutto delle gentili parole

espresse a mio riguardo, pregandolo ad un tempo a permettermi di dirgli, che, nella forma, se non nella sostanza, alcune delle sue affermazioni sono assolutamente inesatte in quanto si riferiscono a me. Esordendo infatti il suo dotto discorso, mi è parso che egli abbia inteso confondermi con coloro, i quali, in fatto di riforme, più che progredire, vogliono precipitare.

No, questo è ben lontano da ciò che io ebbi l'onore di esporre ieri al Senato, in piena coerenza delle cose sostenute costantemente in questo e nell'altro ramo del Parlamento. Gli egregi Colleghi che assisterono alla seduta di ieri ed ebbero pazienza di ascoltarmi senza interruzione, avranno forse presente questa circostanza: che in conferma del mio assunto, circa il modo e tempo di fare le riforme, ricordai la sentenza di uno dei più illustri concittadini del nostro onorevole Guardasigilli, e del mio benevolo avversario, il Filangeri: « Io mi allontanerò egualmente dalla servile pedanteria di coloro, che niente vogliono mutare; e dalla arrogante stranezza di coloro, che vorrebbero tutto distruggere. »

E ricorderà inoltre l'ottimo Collega ed amico Senatore De Cesare, che ripetutamente venni ieri asserendo quello che tante altre volte ebbi l'onore di dire e dimostrare; e cioè che è legge inseparabile dagli Stati governati a forma rappresentativa di procedere, in fatto di riforme, a gradi; appunto come si pratica in Inghilterra, dove il Parlamento si fa, per così dire, rimorchiare dalla pubblica opinione.

Ma anche qui mi permetta l'illustre mio Collega ed amico di dichiarare che per pubblica opinione io intendo quella soltanto che si esplica nei modi consentiti dalle libere istituzioni e dalle pratiche costituzionali, e si mostra costante e generale. E anche su questo spero che saremo d'accordo.

L'egregio amico mio ha fatto allusione ad una Commissione, o Comitato, che in forma tutta privata si riuniva, nei primi giorni del 1866, in casa del barone Bettino Ricasoli, amico suo e mio. Le private conferenze di quella Commissione, o meglio di quel Comitato, avevano appunto per iscopo di svolgere e concretare i criterî, onde tradurre poscia in progetti di legge le riforme giudiziarie, amministrative e finanziarie, acconcie a soddisfare ragionevolmente i pronunciati della pubblica opinione, e

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1877

specialmente le manifestazioni, con cui erano state fatte le elezioni generali per la nona legislatura.

È vero che anch'io ebbi l'onore di prendere parte a quelle conferenze; e ricordo anzi con compiacenza che, sopra alcuni punti, io concordava pienamente coll'attuale mio avversario. Ma è vero altrettanto che, chiamato, mio malgrado, a coprire l'ufficio di Segretario generale, non potei assistere agli studî ulteriori di quel Comitato; ed è per la stessa ragione che non ebbi l'onore di far parte della Commissione dei *quindici*. Conservo però una *bozza* di alcune idee mie, svolte in forma di *un progetto di programma*, che lasciai agli amici di quel Comitato. Una delle prime riforme, che io accennai in quella specie di *programma*, era appunto, *in massima*, la medesima di cui ora ci occupiamo. E forse lo stesso mio gentile contraddittore ricorderà ancora che anche io poneva la questione negli stessi precisi termini onde ebbi l'onore di parlarne ieri. O'ripristinare il contenzioso amministrativo con tutta la legislazione francese; o procedere lealmente alla graduale applicazione del sistema opposto.

Dunque io spero che l'egregio mio amico, non accettando le opinioni mie, di cui certamente mi dolgo, perchè è di grande soddisfazione il poter confortare le proprie opinioni con quelle di persone che si stimano ed amano; vorrà almeno riconoscere che io sono logico nell'ordine delle idee mie, e che in nulla e per nulla contraddico a tutti i miei precedenti.

E poichè l'onorevole Senatore De Cesare ha voluto inoltre ricordare una Sotto-Commissione eletta dalla Commissione generale dei *quindici* ed incaricata principalmente dello studio di talune riforme di ordine amministrativo, fra le quali quella del Consiglio di Stato; permettete, o Signori, che io osservi che tra le attribuzioni, che quella Sotto-Commissione voleva conservare al Consiglio di Stato, e che lo stesso mio contraddittore ha enumerate, una per una, non figura quella per la risoluzione dei conflitti di attribuzioni.

La stessa Sotto-Commissione e la Commissione generale proponevano di ordinare i Consigli di Prefettura, come avete egualmente udito, non più in forma di Corpi contenziosi, ma di Corpi consultivi. Laonde era logico e naturale che si proponesse altrettanto per il Consiglio di Stato.

Detto questo, io avrei altre cose da aggiungere riguardo a ciò che l'amico mio veniva dimostrando con molta dottrina e con calda persuasione. Ma lascio la parola all'on. Relatore dell'Ufficio Centrale ad all'egregio Guardasigilli, che potranno meglio di me soddisfare al desiderio del Senato, se pure il Senato nutre cotesto desiderio.

Una sola osservazione farò sul punto del discorso dell'onorevole De Cesare, là dove egli, se ben ricordo, diceva che nulla contiensi, nel nostro Statuto, che autorizzi il potere legislativo a deferire la giurisdizione per decidere dei conflitti di attribuzioni ai giudici ordinari.

Ma, dimanderò anch'io alla mia volta, è vero o non è vero che per la risoluzione dei così detti conflitti di attribuzioni si richiede un giudizio? È vero o non è vero che in fin de' conti un cotale giudizio ha per oggetto la riparazione di un diritto offeso? Basta mettere la questione in questi termini, che sono i veri, onde ognuno conosca da sè quale sia la soluzione che ne discende, facile e pronta, per i principî elementari del giure costituzionale, e per le espresse disposizioni del nostro Statuto.

Invocai a questo riguardo, tra le altre, anche l'autorità del nostro illustre Collega, Senatore Bon-Compagni, citando una sua Relazione, presentata alla Camera elettiva subalpina il 1° di aprile 1851.

Per ora non ho altro da aggiungere; e mantengo, come dissi, tutte le cose esposte ieri, rimettendomi sul resto, onde non abusare dell'indulgenza del Senato, a ciò che stimeranno di dover rispondere all'onorevole Senatore De Cesare l'illustre Relatore dell'Ufficio Centrale e l'egregio Guardasigilli.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Ringrazio innanzi tutto l'Ufficio Centrale e specialmente il Relatore per avere elevata la questione ai puri principî del diritto e della convenienza sociale, senza riguardo a tutto quello che è avvenuto finora nelle decisioni dei conflitti di attribuzioni.

La mia lode sarebbe ancora più larga e sincera, ove non ci fosse un tratto della Relazione in cui si desta un lieve sospetto, del quale io credo mio dovere di sdebitare il Consiglio di Stato.

Le parole della Relazione sono le seguenti:

« I motivi fin qui accennati per rendere ragione delle proposte dell'Ufficio Centrale sul progetto ministeriale, non riguardano il modo col quale il Consiglio di Stato ha esercitato la giurisdizione speciale sopra i conflitti, che gli attribui la legge del 20 marzo 1865. Le leggi non si fanno per i pubblici funzionari incaricati di eseguirle, e durano o dovrebbero durare assai più che la vita degli uomini che le hanno fatte o che le hanno eseguite in un determinato periodo di tempo. Però, rendendo omaggio ai meriti incontestati degli egregi personaggi che hanno fatto e fanno degna parte di quell'alto e illuminato Consesso, non possono a meno di fare impressione i risultati statistici dei conflitti decisi dal 1865 in poi, riassunti e distribuiti per ordine di materie ed uniti alla Relazione del primo Ufficio Centrale del Senato in data 20 luglio 1876. Da essi infatti si raccoglie, che sopra 413 conflitti risolti definitivamente, il Consiglio di Stato pronunziò solamente 104 decreti per la competenza dell'autorità giudiziaria, e ne pronunziò invece 255 (più del doppio) per la competenza pura amministrativa, mentre l'autorità giudiziaria sopra 426 istanze del Prefetto, aveva dichiarato la propria incompetenza solamente in 94 casi, e la propria competenza sugli altri 332. »

Dunque l'Ufficio Centrale e per esso il suo Relatore ha avuto un'impressione, non dico dispiacevole, ma certamente non favorevole, sui decreti del Consiglio di Stato e la desume da questo quadro statistico.

Innanzitutto io potrei dire che non so se dai calcoli statistici si possa argomentare la giustizia o ingiustizia delle decisioni che si sono emanate. Comincio quindi da una prima riflessione e dico, che il calcolo non mi pare veramente esatto.

È vero che di 413 conflitti (si parla di una statistica precedente, poi ce ne sarebbe un'altra posteriore, ma credo che le proporzioni, poco più poco meno, sono le stesse); è vero, replico, che di 413 conflitti, su 104 fu dichiarata soltanto la competenza dell'autorità giudiziaria; ma è vero del pari, che per 94 cause i Tribunali si erano dichiarati da sé incompetenti. Da ciò ne deriva, che per queste 94 cause il Consiglio di Stato non si è trovato in opposizione coi Tribunali, per cui si devono dedurre dalle 332, in cui il Consiglio di Stato si è tro-

vato di opposto avviso dei Tribunali, dichiarando la competenza dell'autorità amministrativa; e questi 94 voti, i quali si debbono aggiungere ai 104, darebbero la seguente proporzione: per 215 cause il Consiglio di Stato decise in modo diverso di quanto avevano opinato i Tribunali; invece in 198 casi decise in modo conforme alle sentenze dei Tribunali.

La differenza quindi non sarebbe più dei due terzi. Ma ciò non basta: dalle statistiche stesse appare, o Signori, che diverse materie formano oggetto di una sola e identica questione, e per talune il numero fu talmente grande, che raggiunse la cifra di 70. Infatti nelle questioni di bonifiche, sulle quali il Tribunale civile di Santa Maria di Capua Vetere si era dichiarato competente, il Consiglio di Stato in tutti i 70 casi dichiarò invece la competenza dell'autorità amministrativa.

Il Tribunale credette, all'appoggio dell'articolo 2 della legge del contenzioso amministrativo, che la competenza spettasse all'Autorità giudiziaria, ed il Consiglio di Stato ha giudicato che la competenza invece era del Prefetto, per la ragione che, in forza della legge del 1855, le tasse di bonifiche tuttora in vigore nelle provincie napoletane, si esigono come dazi diretti, e colla legge del 20 aprile 1871 sono stati attribuiti i giudizi sulle nullità degli atti di coazione al Prefetto.

Se adunque si volesse istituire un confronto esatto e sicuro, si vedrebbe, che non vi è disparità alcuna fra il numero delle cause per le quali il Consiglio di Stato ha ritenuto competente l'autorità amministrativa, anziché la giudiziaria. Dopo questa breve dichiarazione, la quale non riguarda minimamente l'intenzione né dell'Ufficio Centrale, né del suo Relatore, ma che era pur bene che si rendesse pubblica dinanzi al Senato, brevemente accennerò alla questione.

In un dotto discorso dell'onorevole Borgatti, furono ieri fatti diversi appunti a che il Consiglio di Stato è stato finora il giudice dei conflitti di attribuzioni. Si è giunto a dire in ultimo, come argomento culminante, che ciò era in aperta contraddizione collo Statuto.

Vari furono gli argomenti addotti su questo proposito, e se ciò fosse vero, questa ragione sarebbe talmente radicale, da non discutersi più se convenga o pur no attribuire alla Corte

di Cassazione il giudizio de' conflitti di attribuzioni: Il Consiglio di Stato dovrebbe smettere all'istante l'autorità usurpata. Ma egli è ciò vero?

Uno degli argomenti di cui si è valso l'e-gregio Senatore Borgatti era il seguente: i magistrati per giudicare bisogna che abbiano la inamovibilità: senza di ciò non vi è sicurezza di giudizio; senza di essa, il magistrato non ha altro prestigio se non quello che la natura e la educazione intellettuale e morale gli concedono.

Ma, o Signori, è egli solido questo argomento?

A me basta far osservare che lo Statuto stesso all'art. 69 non prescrive che i giudici siano inamovibili sin dal momento che sono nominati: ma che diverranno inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Ora, se fosse vero che il carattere dell'inamovibilità è condizione *sine qua non* per la facoltà di giudicare, ne avverrebbe, che i magistrati non potrebbero giudicare se non quando avessero acquistata la inamovibilità.

È la inamovibilità un requisito importante fino ad un certo punto; ma in ogni modo non è carattere veramente sostanziale per poter giudicare.

Si è detto: il Consiglio di Stato, giudicando in siffatta materia, è in contraddizione collo Statuto.

Mi maraviglierei altamente, se dopo 12 anni che il Consiglio di Stato si è visto giudice dei conflitti, il Senato del Regno si avvedesse soltanto ora, che ha agito contrariamente allo Statuto! Quest'osservazione, o Signori, non è stata fatta mai, perchè non è vera.

Ecco cosa dice al riguardo lo Statuto:

« Art. 68. La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai giudici che Egli istituisce.

« Art. 69. I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo 3 anni di servizio.

« Art. 71. Niuno può esser distolto dai suoi giudici naturali.

« Non potranno perciò esser creati Tribunali o Commissioni straordinarie. »

Il divieto è per i Tribunali e le Commissioni straordinarie, ecco tutto; ma il Consiglio di Stato non è un Tribunale od una Commissione straordinaria.

Diceva l'Ufficio Centrale per bocca del suo Relatore: L'argomento de' conflitti d'attribuzioni è grave, non perchè lo si voglia render tale per ragioni esteriori, ma per l'indole intrinseca della cosa.

Un grande uomo, una di quelle intelligenze superiori che sono le colonne millenarie del genio umano, Napoleone I, disse nel Consiglio di Stato francese: amministrare è regola generale, giudicare è l'eccezione.

Con ciò intendeva, che le amministrazioni pubbliche, tutte le volte che agiscono nell'interesse pubblico, devono avere alcune attribuzioni indispensabili alla vita sociale, senza cui non potrebbero prevedere nè provvedere a tempo.

Io non credo che gli Stati d'Europa abbiano adottato il principio che la Corte di Cassazione debba decidere dei conflitti di attribuzioni: per dimostrar ciò, e perchè la memoria non mi fallisca, mi permetterò di leggere alcuni appunti.

La competenza a risolvere i conflitti di attribuzione è data al potere legislativo nel maggior numero de' cantoni svizzeri. La costituzione attribuisce al Gran Consiglio la competenza a decidere i conflitti.

Il Tribunale speciale o misto fu adottato dalla Francia nel 1848, dalla Sassonia nel 1840, dalla Prussia nel 1847, dalla Baviera nel 1850.

Per l'art. 26 della Costituzione prussiana e la legge 8 aprile 1847 sulle istituzioni del Tribunale de' conflitti sono essi giudicati da un Tribunale speciale i cui membri appartengono per metà alla magistratura e per metà all'amministrazione. Codesto Tribunale giudica se la via di diritto è aperta o no, e in conseguenza rinvia l'affare sia a' Tribunali, sia all'amministrazione. Questi sistemi trovansi in vigore negli stati del mezzogiorno dell'Alemagna. In Baviera in forza della legge del 28 maggio 1850. In Sassonia per la Costituzione del 4 settembre 1831, e per la legge 13 giugno 1840 che creò il Tribunale per risolvere i conflitti.

L'articolo 49 della legge su i conflitti della Repubblica francese del 1848 è così concepito: « I conflitti di attribuzione fra l'autorità amministrativa e giudiziaria saranno regolati da un Tribunale speciale di membri della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato. Designati ogni triennio in numero eguale dai loro capi rispettivi. Relatore Dupin-Ainé, il quale disse:

Badino signori, Dupin-Ainé non era un semplice amministratore, era un grande giureconsulto, e si espresse in questi termini:

« Per comporlo abbiamo preso i giudici negli ordini più elevati delle due autorità tra le quali il conflitto può elevarsi; vale a dire tra i membri della Corte di Cassazione, culmine dell'ordine giudiziario, e i membri del Consiglio di Stato, apice dell'ordine amministrativo. Noi abbiamo così costituito un Tribunale misto e si è questo Tribunale che con una grande superiorità di esperienza e di lumi, e con lo spirito che hanno funzionarî sì elevati, giudicherà i conflitti sì nell'interesse generale, che nell'interesse privato ed in quello della legge. »

Questo Tribunale misto fu attuato dalla legge organica del Consiglio di Stato del 3 marzo 1849, dal regolamento 26 ottobre 1849 e dalla legge 4 febbraio 1850 ed era composto di 4 Consiglieri di Corte di Cassazione, di 4 Consiglieri di Stato, eletti a maggioranza ogni tre anni dai loro Corpi rispettivi, e più di un Presidente; e in due anni questo Tribunale speciale risolvè 118 conflitti.

Il Tribunale speciale dei conflitti venne dall'Assemblea nazionale a Versailles ristabilito colla legge del 24 maggio 1872, la quale riorganizzò il Consiglio di Stato.

Come vedete, o Signori, non solo i piccoli Stati, ma anche le grandi nazioni non hanno creduto di deferire unicamente alla Magistratura il giudizio dei conflitti. Quali sono i motivi? I motivi, o Signori, potrebbero essere diversi e gravi.

Indubitatamente nessuno, sia magistrato, sia Consigliere di Stato, può dirsi non possa errare: errori ne abbiamo commessi tutti, errori possono commetterne i magistrati. Vi è in verità un ordine, un sistema diverso nella mente degli amministratori da una parte, e degli uomini di legge dall'altra, per cui si possono bilanciare a vicenda.

Ma da ciò non ne deriva l'idea che vi sia un antagonismo perpetuo tra intelligenze elette, sia che appartengano all'ordine giudiziario o all'ordine amministrativo, supponendo che quelli dell'ordine amministrativo voteranno sempre in senso opposto a quelli dell'ordine giudiziario: oltre che un tale sospetto è illogico ed immorale, io dico che non è vero. Noi abbiamo, per esempio, al giorno d'oggi il Tri-

bunale supremo di guerra e marina in cui da una parte ci sono giudici, e Consiglieri di Stato amovibili, dall'altra militari, e le cognizioni speciali degli uni giovano alle idee degli altri; di guisa che vi è stato e vi sarà sempre, auspice la coscienza d'ognuno, ordine, armonia e concordia ne' giudizi di quel supremo Consesso.

Il far sì che il Tribunale de' conflitti si componga di consiglieri di Cassazione e di Stato, secondo il mio modo di vedere, non torrebbe il concetto della giustizia, anzi l'agevolerebbe, perchè negli uni e negli altri si deve necessariamente supporre un unico scopo che è quello della verità. Come mai si può presumere che, perchè un uomo appartenga ad un ordine piuttosto che ad un altro, sostituisca alla giustizia l'ingiustizia, alla verità la menzogna? Ascolti l'influenza governativa, inamovibile od amovibile che sia? Non vi è, o Signori, d'inamovibile, che il santuario della coscienza!

In quanto a me personalmente credo che la garanzia d'inamovibilità vada compresa nella classe degli imponderabili.

Tanto ciò è vero, che io dopo essere stato consigliere di Cassazione per 8 anni e perciò inamovibile, nominato consigliere di Stato, diventando amovibile, accettai, ben sapendo che la dignità di consigliere di Stato vale quanto la inamovibilità della Magistratura, finchè vi saranno traslocazioni possibili od altri modi di premiare o punire: che sono forse indispensabili al potere esecutivo di cui ha usato più volte, per non dire abusato, finchè vi è la speranza od il timore delle possibili promozioni e traslocazioni, finchè tutto questo dipenderà unicamente dal potere esecutivo; ove mai fosse possibile una pressione morale, si potrebbe anche esercitare sui Magistrati inamovibili. Non dobbiamo cercarla noi questa garanzia, nelle cautele effimere e fallaci, in questi mezzucci teatrali, ma invece nelle persone a cui si affidano gli alti uffizi e nel loro carattere morale. L'inamovibilità della Magistratura è un buon ritrovato, ma non può valere al di là di quello che vale, nè basta a porvi al di sopra d'ogni sospetto.

Allorchè l'egregio Cordova, mio amico, grande oratore, profondo giureconsulto e abilissimo amministratore, prevedeva e lamentava i danni che sarebbero venuti dall'abolizione del contenzioso amministrativo, enunciava una gran

verità, ed è questa. Credete voi che perchè abolito il contenzioso amministrativo, cesseranno le contese tra l'amministrazione da una parte e l'autorità giudiziaria dall'altra, tuttavolta che si tratti dei loro attributi? Per tal modo togliete i giudici, non le cause de' giudizi!

Volere, o non volere, l'amministrazione pubblica deve concedere agli agenti suoi talune facoltà, e negarle all'autorità giudiziaria.

Che la sua predizione sia stata vera lo dimostra il fatto, che dopo la legge del 1865 si sono pubblicate non una, ma parecchie leggi in cui si sono date facoltà agli agenti dell'amministrazione di provvedere e *giudicare* all'uopo senza grado inamovibile!

Perchè la necessità delle cose pubbliche portava ciò. Togliete prima dalla legge del 1865 sui lavori pubblici gli articoli 1, 99, 124, ecc., in cui si dà facoltà all'autorità amministrativa di giudicare in tutti i casi che ivi si additano, ed allora potrete dire d'aver diminuito i casi di conflitto e di incompetenza, che suonano lo stesso, come dimostrerò in breve. Togliete, se è possibile, ai Prefetti la facoltà di giudicare della nullità degli atti di coazione, che loro avete data con la legge del 1871 (l'autorità giudiziaria non potrà giudicare che dei danni ed interessi dopo compiuta la esecuzione degli atti) e vedrete come i casi in cui avrà luogo il conflitto tra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa diminuiranno di certo; ma il Tesoro nazionale attenderà in vano la esazione esatta de' tributi, e dovrà piangere per ogni caso di opposizione avanti i Tribunali sino alla Corte di Cassazione.

Ma è poi vero che di queste facoltà si abusa per sistema dalle autorità amministrative? Di grazia, o Signori, noi che veniamo dal dispotismo, abbiamo un istinto religioso, se volete, ma esagerato, contro ogni tutore della cosa pubblica, nel quale vediamo un agente sospetto che vorrebbe invadere non so che attribuzioni, e, volere o non volere, ne sospettiamo sempre con terrore superstizioso.

Che se finora non si è sospettato della magistratura, ciò è appunto, perchè vi sono stati altri magistrati ed altri funzionari di cui si è potuto sospettare? — Il sospetto è nell'animo degli schiavi o de' liberti!

Come volete che, trattandosi delle questioni, le quali riguardano il corso dei fiumi, le opere

che si fanno in essi, la pubblica igiene, la esazione immediata delle imposte (che per quanto odiose sono indispensabili alla vita della nazione e formano il pubblico tesoro, che è il patrimonio di tutti gli onesti contribuenti), come volete, dico, che per ogni capriccioso od ingiusto reclamo si possa arrestare la forza e l'azione dell'autorità amministrativa? — Come volete che tali singoli casi siano sottoposti alla decisione dell'autorità giudiziaria, la quale potrebbe ritardare chi sa quanto a risolverli?

Per meglio dimostrarvi g'inconvenienti nei quali si cadrebbe, faccio un'ipotesi: dianzi ho parlato dell'art. 72; ebbene togliete dalla legge del 1871 quest'articolo e ammettete che gli atti di coazione possano impugnarsi dinnanzi ai Tribunali, e allora si andrà dinnanzi alla Pretura, ai Tribunali, ecc., si andrà alla Corte di Cassazione, passeranno intanto uno o due anni, e se saranno cento mila coloro i quali vorranno valersi di questo supposto diritto, nessuno potrà loro negarlo e il Governo sarà fallito!

Sostengo io dunque, che se lasciano tuttora talune attribuzioni all'autorità amministrativa, ciò avviene non per volontà o capriccio, ma per fatale necessità. Quando ci fosse una legge, mercè la quale coteste attribuzioni dell'autorità amministrativa verrebbero a cessare, allora non solo sarebbe abolito il conflitto di attribuzioni, ma ben anche la questione di competenza fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa. Ma questa legge non potrà mai venire!

L'Ufficio Centrale ha tolto la parola — conflitto di attribuzioni — e vi ha sostituita la dichiarazione d'incompetenza; ha fatto anche talune altre modificazioni, su cui, se sarà il caso, farò qualche breve osservazione nella discussione dei singoli articoli.

Ma con queste modificazioni è dunque mutata l'indole della cosa? No che non è punto mutata; il metodo sarà forse più breve, sarà più razionale, se volete, ma in fondo si ha questo: L'autorità giudiziaria dovrà determinare se quella tale attribuzione è stata data all'autorità amministrativa o all'autorità giudiziaria. Tutta la questione è qui; e siamo sempre nel tema dei conflitti.

Or, tranne taluni piccoli Stati, fra cui qualcuno non ha Consiglio di Stato, i conflitti di attribuzioni non si è voluto affidarli alla sola

autorità giudiziaria, per non renderla onnipotente e trapotente.

Noi faremo quindi un esperimento pericoloso che potrà riuscire bene, ma che potrà anche riuscire male. Infatti, o Signori, che cosa si è fatto e che cosa si vuol fare con questa legge? Togliere l'attribuzione dei conflitti al Consiglio di Stato e demandarla ai Tribunali. Qui farò osservare all'onorevole Senatore Borgatti che non per questo il Consiglio di Stato è privato di tutte le sue attribuzioni giurisdizionali perchè, come si ha dall'art. 10, ne rimangono altre e son queste :

1. Le controversie fra lo Stato ed i suoi creditori riguardanti la interpretazione de' contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e dell'altro sul debito pubblico.

2. Su i sequestri di temporalità, su i provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle potestà civili ed ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisori di sicurezza generale relativi a questa materia.

3. Sulle altre materie che dalle leggi generali del Regno sono deferite al Consiglio di Stato, e sopra tutte le quistioni che le leggi speciali non per anco abrogate nelle diverse provincie del Regno fossero di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato.

Sarei bramoso sapere se in appresso si volessero togliere anche queste attribuzioni al Consiglio di Stato; con questo progetto di legge si sottomette alla Cassazione, locchè parmi leda la sua dignità, non perchè la Cassazione non sia il primo Corpo giuridico dello Stato, ma perchè in ciò il Consiglio di Stato, sinora giudice dei conflitti di attribuzioni, viene assimilato ad un semplice Pretore.

La stessa cosa è per la Corte dei Conti, la quale era finora sottoposta al Consiglio di Stato, per le questioni d' incompetenza o di eccesso di potere, ma il Consiglio di Stato che non ha creduto mai di usurpare gli altrui attributi, ha esclusi dalla sua giurisdizione i giudizi delle pensioni.

Or bene, volete che la Corte de' Conti e il Consiglio di Stato, autorità supreme, non sappiano discernere la loro competenza e si permettano eccessi di potere! La sola Corte di Cassazione è infallibile?

L'onorevole Relatore dice che il numero delle cause per i conflitti di attribuzioni, in me-

dia, è di circa 50; ma nell'ultimo anno, 1876, fu 158; sicchè la Corte di Cassazione di Roma, che non basta a smaltire i ricorsi che ha innanzi a sè, dovrà sobbarcarsi a quest'altra soma nè facile, nè lieve.

Mi duole che ci siano stati taluni casi in cui i Prefetti abbiano temporaneamente distolti i litiganti dai loro giudici naturali, vale a dire le 104 cause, per cui i Prefetti hanno erroneamente elevato il conflitto; mi conforta invece l'idea che il più delle volte essi si apposero al vero.

E su questa materia permettetemi, o Signori, che dia qualche schiarimento per l'intelligenza del Senato, ed è questo, che talvolta il Prefetto eleva il conflitto quando il Tribunale civile si è dichiarato incompetente, senza aspettare che la Corte decidesse sull'appello della parte soccombente nel primo giudizio.

Col vostro progetto non vi sarà più il memoriale, ma il decreto del Prefetto per la quistione d'incompetenza. La via è più breve e diritta, ma non si potrebbe fare altrettanto innanzi il Consiglio di Stato o un Tribunale misto?

Ma i Prefetti hanno abusato nell'elevazione dei conflitti; e perchè? Per ismania e libidine di potere? A qual pro? Siamo sempre nella via indecorosa degli ingiusti sospetti!

Col sistema tuttora vigente si è già formata una giurisprudenza che rovesciate d'un tratto: non è qui il caso di discutere sulla bontà di quella giurisprudenza, perchè non credo che il Senato possa e voglia giudicarne; ma è certo che il Consiglio di Stato ebbe sempre in mira il bene di tutti, cioè la sola e santa giustizia. Questa giurisprudenza è stata formata sotto gli auspici di un uomo che tutti piangiamo, il quale se non era un giureconsulto di professione, era qualche cosa di più; ei fu un vero legislatore, perchè univa le cognizioni amministrative alle giuridiche, e fu dotato di equanimità meravigliosa, di criterio saviissimo e di animo intemerato, il nostro Presidente Des Ambrois; che relatori sono stati uomini come Tonello, Raeli ed altri.

Nelle questioni gravi si sono fatte lunghe discussioni, che talvolta si sono protratte dall'una all'altra riunione, per ardente sete del vero.

E bisogna dire in elogio de' passati e del presente Ministero, che mai, non dirò in que-

stioni giuridiche, ma in qualunque affare che siasi trattato in Consiglio, mai e poi mai, i Ministri si sono direttamente o indirettamente rivolti al Consiglio di Stato con raccomandazioni di qualsivoglia specie. Questo è quello che io volevo e dovevo dire.

Non era una necessità per me personalmente, per la ragione, che dentro la mia coscienza ho un tempio incontaminato e inviolabile.

Nella Relazione dell'Ufficio Centrale si cela benchè lievemente un sospetto; e tale ombra o dubbio doveva essere sgombrato dall'animo vostro e della Nazione in modo pubblico e solenne.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Gioachino Pepoli.

Voci. A lunedì, a lunedì.

PRESIDENTE. Allora si procederà allo spoglio dei voti. Intanto leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì:

1. Interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro dei Lavori Pubblici sopra la sistemazione del Tevere, per preservare la città di Roma dalle inondazioni;

2. Interpellanza del Senatore Pepoli Gioachino al Ministro dei Lavori Pubblici, sulle opere di arginatura del Po presso Bondeno;

3. Discussione dei seguenti progetti di legge: Conflitti di attribuzioni (*seguito*); Certificati ipotecari.

Resultato della votazione del progetto di legge:

Conversione in legge del regio decreto 8 settembre 1876, relativo al divieto della importazione e del transito delle uve fresche, intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite.

Votanti	102
Favorevoli	97
Contrari	5

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che il Senatore De Cesare ha presentato al banco della Presidenza un emendamento all'articolo 1° del progetto dell'Ufficio Centrale nei seguenti termini:

« Qualora avanti l'autorità giudiziaria venga a trattarsi di materie riservate all'autorità amministrativa, oltre alla facoltà di opporre, in qualunque stato di causa, l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, si può, nei modi e termini della presente legge, elevare un conflitto di attribuzioni. »

Quest'emendamento sarà stampato e distribuito immediatamente ai signori Senatori. Lunedì alle ore due si terrà seduta pubblica con l'ordine del giorno suindicato.

La seduta è sciolta (ore 6).